

Avv. Danilo Granata & Prof. Avv. Renato Rolli

Viale Trieste 38 – Cosenza (Cs) 87100

Via G. Fortunato 218 – Belvedere M.mo (Cs) 87021

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

SEDE DI ROMA

RICORSO

Nell'interesse di: Stefania Calabrò (C.F. CLBSFN85D49F205J), nata a Milano il 9.4.1985 e residente a Catania, in via Borrello 63, rappresentata e difesa dall'Avv. Danilo Granata (GRNDNL93B01C588W), giusta procura in calce al presente atto, con domicilio digitale presso la seguente pec: danilogranata23@pec.it; con espresa richiesta di ricevere tutte le comunicazioni inerenti il presente procedimento ai suindicati indirizzo pec. Con indicazione di numero di telefono e fax: 0984.492288, *ricorrente*;

contro: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *amministrazione resistente*;

contro: il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12, *altra parte resistente*;

contro: la Commissione interministeriale Ripam, Associazione Formez PA (C.F. 80048080636), in persona del l.r.p.t., con sede legale al Viale Marx 15 – 00137 Roma, *altra parte resistente*;

nei confronti: di Antonella Fiordalisi, residente in Cosenza alla Via Panebianco 632, *controinteressato*.

Per l'annullamento,

previa sospensione degli effetti e di ogni altra idonea misura cautelare anche monocratica,

nella prossima Camera di Consiglio, cui si chiede sin d'ora di partecipare:

- 1) delle Graduatorie di merito e dei vincitori del Concorso pubblico, per titoli e prova scritta, su base distrettuale, per il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unità di personale con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia, pubblicate sul sito di Formez PA in data 14.01.2022, con il relativo avviso della presa di servizio da parte dei vincitori e di scelta delle sedi secondo ordine di preferenza; in particolare della **Graduatoria di Catania Codice CT - Distretto della Corte di Appello di Catania n. 331 unità (di cui 15****

riservate ai candidati in possesso della laurea in economia e commercio o inscienze politiche o titoli equipollenti o equiparati)

- 2) dell'**Esito della prova digitale della ricorrente** inerente il *concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8171 unità di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia*, per come pubblicato sull'area personale del portale Step One 2019 in data 1 dicembre 2021;
- 3) dei verbali di correzione delle prove;
- 4) degli atti di valutazione dei titoli, sebbene, sconosciuti;
- 5) di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando pubblicato in GU n. 62 del 08.08.2021, ove interpretato in senso lesivo per il ricorrente; e. Delibera n. 16 del 2021 della Commissione RIPAM di nomina della commissione esaminatrice del bando del concorso; f. ogni altro atto istruttorio, sebbene, allo stato non conosciuto.

Per l'accertamento

del diritto della ricorrente all'assegnazione del punteggio positivo (+0.75) previa eliminazione di eventuale penalità sul quesito di cui in narrativa, nonché del diritto della ricorrente all'assegnazione di un punteggio maggiore sul titolo posseduto e validamente indicato al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, con conseguente rettifica in aumento del punteggio ottenuto e riconoscimento di una posizione migliore nella graduatoria finale di merito

per la conseguente declaratoria di illegittimità

del *modus operandi* della P.a. in relazione alla erronea e/o ambigua formulazione del quesito di cui in narrativa e all'errata valutazione dei titoli validamente indicati e posseduti dalla ricorrente

nonché per l'accertamento

del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta una migliore posizione nella graduatoria di riferimento,

con conseguente condanna in forma specifica

delle Amministrazioni in indirizzo, ognuna per quanto di spettanza, ad assegnare alla ricorrente il maggior punteggio a cui ha diritto, sia in relazione alla prova scritta che alla valutazione dei titoli, adottando ogni provvedimento consequenziale per tutelarne la posizione; in ogni caso, con l'ordine nei confronti della P.a. di adottare ogni provvedimento ritenuto più opportuno per la tutela dei diritti della ricorrente.

Con richieste istruttorie.

Con ogni effetto ed onere conseguente.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Premessa in fatto

In data 8 agosto 2021 veniva pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 62 dell'8 agosto 2021 il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale avente ad oggetto: *“il reclutamento a tempo determinato di ottomilacentosettantuno unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, con il profilo di addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia”*, presso il distretto della Corte di Cassazione e i distretti delle diverse Corti di Appello.

L'art. 3 del bando prevedeva la suddivisione del concorso in due step procedurali:

1) valutazione titoli (per cui era previsto un massimo di 23 punti); 2) prova scritta digitale decentrata (per cui si prevedeva un massimo di 30 punti e una soglia di sbarramento di 21/30esimi) che prevedeva la somministrazione di **40** quesiti.

Per quanto attiene la valutazione titoli, l'art. 6 della lex specialis, al comma 2, prevede che *“...possono essere attribuiti complessivamente 15 punti, così ripartiti:*

a) sino a punti 6,00 per il voto di laurea (con riferimento al titolo di studio conseguito con miglior profitto tra tutti quelli dichiarati per l'ammissione al concorso) [...] Qualora la laurea sia stata conseguita non oltre sette anni dal termine ultimo per la presentazione della domanda, individuato ai sensi dell'art. 4, comma 2, i punteggi previsti dalla presente lettera sono raddoppiati;

b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

i. diploma di laurea o laurea magistrale o laurea specialistica che siano il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso: punti 2,00;

ii. master universitari di primo livello: punti 0,50 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,00;

iii. master universitari di secondo livello: punti 0,75 per ciascuno, fino a un massimo di punti 1,50;

iv. diplomi di specializzazione (DS), ivi compresi quelli rilasciati dalle scuole di specializzazione per le professioni legali (SSPL): punti 1,50;

v. dottorato di ricerca (PhD): punti 3,00;

c) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di avvocato;

d) punti 3,00 per l'abilitazione alla professione di dottorecommercialista ed alla professione di esperto contabile;

e) punti 4,00 per lo svolgimento, con esito positivo, il tirocinio presso uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;

f) punti 2,00 per il servizio prestato quale research officer presso le sezioni specializzate e/o gli uffici giudiziari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione nell'Unione europea, nell'ambito del Piano operativo dell'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo – EASO”.

La graduatoria sarebbe stata formata dal voto della prova scritta + la valutazione titoli.

Quanto alla prova scritta decentrata, unica per tutti i codici di concorso, oltre all'accertamento della conoscenza dell'inglese, l'art. 7 del bando prevedeva che i questionari avrebbero dovuto presentare domande relative a: *diritto pubblico e ordinamento giudiziario*. La prova si sarebbe intesa superata con il conseguimento di almeno 21 punti.

Per la valutazione delle prove sarebbero stati attribuiti al massimo trenta (30) punti, tenendo conto dei seguenti criteri:

risposta esatta: +0,75 punti;

mancata risposta: 0 punti;

risposta sbagliata: - 0,375 punti.

Il 12 novembre 2021 veniva reso noto il calendario di convocazione per l'espletamento della prova scritta che si sarebbero svolte “in due sessioni, con

convocazione dei candidati alle ore 8.30 e alle ore 14.30 nei giorni 24-25 e 26 novembre 2021 presso le seguenti sedi: • CALABRIA - PARCO ACQUATICO SANTA CHIARA, VIA SANTA CHIARA SNC, 87036 RENDE (CS) - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Catanzaro e Reggio Calabria - • CAMPANIA - MOSTRA D'OLTREMARE - VIALE JOHN FITZGERALD KENNEDY N.54, 80125 NAPOLI: candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Napoli e Salerno - • EMILIA ROMAGNA: FIERA DI RIMINI – Via Emilia 155, 47921 RIMINI - candidati che hanno presentato domanda per i seguenti distretti: Ancona, Bologna, Firenze, Venezia - • LAZIO: NUOVA FIERA DI ROMA - VIA EIFFEL INGRESSO EST, 00148 ROMA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Aquila, Roma Cass., Campobasso, Perugia, Roma Corte d'Appello – • PIEMONTE: LINGOTTO FIERE – VIA NIZZA N.294, 10126 TORINO – candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Brescia, Genova, Milano, Torino, Trieste - • PUGLIA: FIERA DI FOGGIA – CORSO DEL MEZZOGIORNO N.1, 71122 FOGGIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Bari, Lecce e Potenza - • SARDEGNA: FIERA DI CAGLIARI – VIA ARMANDO DIAZ N.221, 09126 CAGLIARI: candidati che hanno presentato domanda nel seguente distretto: Cagliari - 2 • SICILIA: PALAGHIACCIO CATANIA – VIALE KENNEDY 8/A, 95047 CATANIA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato - • SICILIA: CENTRO FIERA DEL SUD – VIALE EPIPOLI N.250, 96100 SIRACUSA: candidati che hanno presentato domanda nei seguenti distretti: Caltanissetta, Catania, Messina e Palermo secondo il calendario pubblicato“.

Nell'attesa delle prove, il 12.11.2021 veniva pubblicato, all'indirizzo "<http://riqualificazione.formez.it/content/ministero-giustizia-concorso-lassunzione-8171-unita-personale-tempo-determinato-via-prova>", il documento "elenco norme diriferimento", tra le quali, per quanto Qui rileva, veniva inserito il **D.lgs. 13 luglio 2017, n. 216 (Riforma organica della magistratura ordinaria e altre disposizioni sui giudici di pace) – Capo III.**

In data 24 novembre 2021, turno delle 08:30, l'odierna ricorrente sosteneva la prova scritta mediante utilizzo di un tablet sincronizzato con codice identificativo. Epperò la prova si è caratterizzata per la presenza di un quesito palesemente ambiguo (questo: ***Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici***

onorari di tribunale debbono avere età) la cui presenza ha inciso negativamente sulla valutazione complessiva del candidato.

In data 1 dicembre 2021, veniva pubblicato sul profilo personale di “Step-one 19” l’esito della prova e la Calabrò apprendeva di essere idonea, avendo ottenuto un punteggio pari a **22,5**(33 corrette – 6 errate – 1 non data); epperò, la Calabrò avrebbe di certo conseguito un punteggio maggiore, con maggiori possibilità di rientrare nella graduatoria dei vincitori e di stipula del contratto di lavoro, qualora il detto quesito non vi fosse stato o fosse stato formulato diversamente e in modo corretto.

Seguiva la fase di valutazione dei titoli. E così in data 14.01.2022 la Pa ha pubblicato le Graduatorie di merito e dei vincitori sul sito di Formez Pa, accompagnate dall’avviso indicante che: a) per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l’immissione in possesso è fissata a partire dal **14 febbraio 2022**; b) tutti i candidati collocati utilmente nelle graduatorie dei vincitori per i restanti codici di concorso parteciperanno, nelle giornate comprese tra il **20 e il 28 gennaio 2022**, alla procedura di scelta della sede (secondo un certo ordine di preferenza), tramite piattaforma informatica; c) l’immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal **21 febbraio 2022**.

La Dott.ssa Calabrò ha ottenuto il punteggio finale di **27 pt**, corrispondente alla 377esima posizione nella graduatoria della Corte d’Appello di Catania.

Palesamente errata è stata la valutazione dei titoli. La ricorrente, infatti, nella domanda di partecipazione al concorso indicava il possesso del titolo di laurea magistrale in giurisprudenza (LMG-01) conseguito con voto 102/110. Il possesso della laurea, secondo quanto espressamente previsto dalla lex specialis, avrebbe dovuto determinare l’attribuzione di un punteggio variabile in relazione al voto conseguito, cui si aggiungevano 2 ulteriori punti, trattandosi di laurea magistrale. Nel caso di specie, dunque, alla Calabrò si sarebbero dovuti attribuire *in toto* **1,5 pt** per il voto di laurea + **2 pt** per la magistrale + **3pt** per l’abilitazione alla professione di avvocato, per un totale di 6,5 pt che sommati al risultato del quiz (22,5 pt) avrebbero determinato il punteggio finale di **29pt**.

Allo stato, dunque, la ricorrente – a causa di un errore di valutazione della pubblica amministrazione – risulta idonea non vincitrice.

Per tutto sinora argomentato, in ragione della palese illegittimità del *modus operandi* della Pa, alla ricorrente non resta che impugnare i provvedimenti amministrativi in oggetto per i seguenti motivi di

DIRITTO

• Sulla posizione giuridica della ricorrente

La ricorrente è *idoneo non vincitrice* del concorso in questione presso il Distretto della Corte d'Appello di Catania, essendosi collocata alla 377esima posizione. Il suo interesse non è quindi soddisfatto: è opportuno segnalare – sotto il profilo dell'interesse ad agire – che più alto è il punteggio in graduatoria maggiori possibilità avrà il vincitore di prestare servizio presso la sede di preferenza, anche in vista di eventuali scorrimenti, fermo restando che la candidata concorsista vanta un interesse qualificata alla rettifica del punteggio già solo per l'aspirazione a vedersi assegnato un punteggio che rispecchia le proprie competenze nonché la propria esperienza professionale.

Il punteggio assegnato alla ricorrente non può dirsi adeguato e giusto, in quanto sullo stesso ha inciso lo scorretto *modus operandi* della Pa; un operato di certo illogico ed irragionevole che ha danneggiato la ricorrente in duplice fase: all'esito della prova scritta e all'esito della valutazione titoli.

I

- 1. Violazione e/o falsa applicazione della *lex specialis*.**
- 2. Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994.**
- 3. Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità.**
- 4. Difetto di istruttoria.**
- 5. Motivazione carente, perplessa e generica.**
- 6. Violazione del legittimo affidamento.**
- 7. Ingiustizia grave e manifesta.**
- 8. Violazione del principio della *parcondicio concorsorum*.**
- 9. Violazione del *favor participationis*.**
- 10. Violazione del principio di proporzionalità.**
- 11. Violazione dell'art. 51 Cost.**
- 12. Disparità di trattamento.**
- 13. Violazione del principio di uguaglianza *ex art. 3 Cost.***
- 14. Travisamento dei fatti.**
- 15. Sviamento di potere e contraddittorietà dell'azione amministrativa.**

16. Violazione del principio del buon andamento amministrativo.

Le prove concorsuali costituiscono diretta attuazione e puntuale espressione del canone di imparzialità di cui all'art. 97, comma 2, del principio di accesso al pubblico impiego mediante selezione pubblica, previsto dal comma 4 dell'art. 97 Cost., ed è altresì espressione dell'art. 51, comma 1, Cost. a mente del quale *“tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge”*, nonché del principio di uguaglianza contenuto nell'art. 3 della Carta Fondamentale.

Il *modus operandi* della Pa adottato nella specie però è certamente illegittimo in quanto contrastante con i detti principi considerato che la prova concorsuale veniva caratterizzata dalla presenza di un quesito mal posto e/o ambiguo.

Il quesito “sospetto” era il n. 22 nella prova di concorso della ricorrente ed era così formulato: ***Ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo 116/2017, i giudici onorari di tribunale debbono avereetà***, con le seguenti opzioni

1) Non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta anni.

2) Non inferiore a ventisette anni e non superiore a sessanta anni.

3) Non inferiore a ventidue anni e non superiore a sessanta anni.

La ricorrente ha flaggato l'opzione 1, mentre la soluzione indicata da Formez coinciderebbe con l'opzione 2; tanto ha comportato l'assegnazione della penalità pari a – 0,375.

La domanda è palesemente ambigua, in quanto incorretta nella formulazione e induce chi legge in errore, considerato la norma a cui fa riferimento il quesito, in realtà, non dispone di un art. 42.

In particolare, appare opportuno sottolineare che **il D.lgs. del 13 luglio 2017, n. 116**

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 (17G00129) (GU Serie Generale n.177 del 31-07-2017) (il cui testo normativo si allega per tuziorismo), a cui si riferisce il quesito *de quo*, è **composto da 35 articoli**, ripartiti in 12 Capi, **e, quindi, non si arriva neanche a 42**. E' palese, quindi, l'irragionevolezza e l'illogicità dell'operato amministrativo nell'ambito del caso di specie: il quesito fa

riferimento ad una norma che per come richiamata di fatto non esiste inducendo il candidato in errore.

Per scrupolo, occorre anche evidenziare che il limite di età a cui si riferisce il quesito 22 è inserito nell'**art.4 del d.lgs 116/2017** (cfr. per mero tuziorismo difensivo, il testo della norma in questione); norma però ben differente da quella richiamata dal quesito e a cui di certo non si poteva arrivare “ad intuito”. Il numero dell’articolo è diverso, da 42 a 4 è una bella differenza!

Ancora, occorre segnalare che il quesito è errato anche per la dicitura utilizzata “*giudice onorario di tribunale*”, in quanto oramai inopportuna. In effetti, a seguito della Legge Delega n. 57/2016, con cui si è proceduto ad un riordino della magistratura onoraria e – per quanto Qui rileva – a ridenominare e assorbire le 3 magistrature (Giudice onorario di tribunale – Vice procuratore onorario – Giudice unico di primo grado) nella categoria unificata dei Gop (dove l’acronimo sta per giudici onorari di pace) precisandone così i ruoli.

Inoltre, l’illegittimità è resa ancor più grave dal fatto che la normativa oggetto del quesito 22 non rientri assolutamente nel documento pubblicato il 12.11.2021 recante l’elenco della normativa di riferimento per le prove concorsuali (cfr. allegato in atti), ove invece viene richiamato il **D.lgs. 13 luglio 2017, n. 216, non il D.lgs. 116/2017.**

E così spiazzati dalla illogica e ambigua formulazione la ricorrente ha flaggato la risposta ritenuta errata dalla PA, incorrendo nella penalità (- 0,375), perdendo la possibilità di guadagnare + 0,75 punti, e scalare la graduatoria.

Del resto, è utile rammentare che, la parità di trattamento dei candidati, nel caso di quesiti mal formulati, è garantita, secondo consolidata giurisprudenza, solo in quelle circostanze – che non è quella oggetto del presente giudizio – in cui i candidati potevano conoscere a priori la risposta ritenuta (a torto o a ragione) esatta (così T.A.R. Lazio, sez. II quater, 10 novembre 2010 n. 33368, idem, sez. III, 10 marzo 2010, n. 3652).

Viceversa, l’unico strumento che hanno i candidati per difendersi dal torto subito è di agire in giudizio per ottenere la rettifica del proprio punteggio.

E’ infatti possibile (ed accade non infrequentemente) che i quesiti siano formulati erroneamente, in maniera fuorviante o tale da non contemplare un’unica ed univoca soluzione esatta. Il che è esattamente quanto accaduto nel caso di cui odiernamente si discute, ove il quesito di cui sopra, avendo carattere ambiguo,

non consente di individuare con certezza la risposta. D'altra parte, affinché il meccanismo di selezione funzioni e risulti esente da vizi, è necessario che vi sia assoluta "certezza ed univocità della soluzione" (T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 30.9.2011, n. 4591). La selezione dei capaci e dei meritevoli, infatti, deve passare attraverso un test scientificamente attendibile e linguisticamente corretto secondo le regole linguistiche e grammaticali. Al riguardo si rammenti che, come noto, la P.A., nell'ambito delle sue valutazioni discrezionali, può individuare le domande da sottoporre ai candidati delle procedure concorsuali ai fini della verifica del grado di professionalità e del livello culturale necessari per conseguire una valutazione positiva da parte della Commissione esaminatrice, e tali scelte possono essere sindacate dal g.a. sotto il profilo della illogicità ed irragionevolezza o dell'inosservanza del limite oggettivo del programma e delle materie previste per lo specifico concorso.

Nella fattispecie in esame, invece, il quiz è palesemente fuorviante. Al riguardo, si osservi che le domande debbono pertanto essere formulate in maniera chiara, non incompleta o ambigua, in modo da consentire l'univocità della risposta (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 13 settembre 2012, n. 4862). Si ravvisano, in conclusione, sufficienti elementi per ritenere che il quesito in esame nell'impugnativa in esame presenti i caratteri di indiscutibile erroneità o ambiguità, in termini tali che è possibile qualificare come invalidanti (cfr. TAR Campania, Sez. V, 3186/2020).

Appare eccessivamente ingiusto, iniquo e inopportuno che un errore afferente l'azione amministrativa possa avere ripercussioni negative sul candidato.

Va da sé che una simile situazione rappresenta una violazione evidente del giusto procedimento e della par condicio concorsorum, oltre che a rappresentare una evidente manifestazione del vizio dell'eccesso di potere nelle forme dell'irragionevolezza, dell'illogicità e della contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Certamente più ragionevole sarebbe "neutralizzare" la penalità relativa al quesito contestato e *abbonarlo*. In altre parole, la ricorrente ha ingiustamente subito le ritorsioni negative di un errato *modus operandi* amministrativo, ed è impensabile che dei cittadini possano "pagare" le conseguenze di errori della Pa; la stessa che invece dovrebbe tutelarli.

Ciò è comprovabile dunque mediante una mera lettura delle norme citate, oltre che mediante idonea CTU opportunamente richiesta in via istruttoria, qualora ritenuta occorrente.

Va da sé che il modus operandi della Pa è illegittimo in quanto ha travalicato i limiti della logicità, della ragionevolezza e della coerenza.

*

I quesiti mal formulati di cui sopra non avrebbero dovuto in alcun modo incidere negativamente (mediante l'assegnazione della penalità piuttosto che dello +0,75) sulla valutazione complessiva dei candidati.

In tal contesto si evidenzia peraltro che il *“Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”* – d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 – prevede all'art. 1 comma 2 che *“il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano la imparzialità, l'economicità e la celerità di espletamento, ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione [...]”*; principi, tutti, disattesi nella specie dall'agere amministrativo.

Orbene, seppur vero che l'Amministrazione gode di una certa discrezionalità nella gestione delle procedure concorsuali, tale discrezionalità non può sconfinare – come invece accaduto nella specie – nella manifesta irragionevolezza ed illogicità; per tali motivi, l'azione amministrativa di specie è pienamente sindacabile dal Giudice amministrativo. Sul punto, la consolidata giurisprudenza amministrativa, infatti, ha precisato come le valutazioni espresse dalle commissioni giudicatrici in merito alle prove concorsuali, recanti un carattere ampiamente discrezionale onde consentire di determinare la concreta idoneità attitudinale dei candidati, si collocano all'infuori del sindacato di legittimità esercitato dal G. A. sulla c. d. discrezionalità-tecnica, **eccetto le ipotesi di irragionevolezza, irrazionalità, arbitrio, illogicità, travisamento o errore di fatto** (Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2019, n. 5749; Cons. Stato, Sez. IV, 19 marzo 2019, n. 1796; Cons. Stato, Sez. V, 17 novembre 2018, n. 7115). Siffatta conclusione risulta imposta anche dall'esigenza di assicurare un giudizio amministrativo coerente con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, che informa il codice del processo amministrativo (art. 1 c. p. a.) e che rinviene le proprie guarentigie a livello sia costituzionale (artt. 24, 111 e 113 Cost.) che convenzionale (art. 6 CEDU).

Da ciò l'interesse a ricorrere per contestare l'attribuzione di un punteggio ingiusto in relazione al quesito mal posto; invero, se a tale domanda venisse riconosciuto il punteggio positivo, si ribadisce che la ricorrente supererebbe la soglia di sbarramento e sarebbe immessa nella graduatoria di merito dei vincitori.

L'assegnazione del punteggio positivo sarebbe stata quanto di più aderente alle logiche meritocratiche, atteso che la ricorrente in sede d'esame è stata già pregiudicata dal fatto di ritrovarsi di fronte ad una domanda mal posta.

II

1. Disparità di trattamento.

2. Illogicità e irragionevolezza.

3. Ingiustizia grave e manifesta.

4. Difetto assoluto di motivazione.

5. Contraddittorietà dell'azione amministrativa.

Per quanto attiene la seconda lesione subita dalla ricorrente in riferimento alla valutazione dei titoli appare fortemente ingiusto che ad una laurea magistrale a ciclo unico vengano assegnati soltanto 2 punti a differenza di coloro che hanno sostenuto parimenti un percorso formativo quinquennale sebbene scandito nella formula triennale + specialistica (biennale) i quali si sono visti assegnare rispettivamente 3 punti + 2 punti, per un totale complessivo di 5 punti. In effetti, la laurea magistrale conseguita al termine di un percorso formativo triennale è un titolo di II livello nello stesso peso e misura delle lauree "magistrali a ciclo unico". Non vi è differenza dunque e né sussistono adeguati presupposti giuridici per diversificarli in fase di valutazione dei titoli nell'ambito di una procedura concorsuale. Né tantomeno il bando approfondisce od offre qualche spiegazione in merito a tale differenza.

La disparità di trattamento pertanto è evidente. All'uopo, di recente il T.A.R. , Roma , sez. III , con sentenza del 01/10/2021 , n. 10099, ha evidenziato che tale vizio si configura nel caso in cui, come quello di specie, a fronte di presupposti di fatto del medesimo tenore (come, nella specie, l'equivalenza dei due titoli di studio), la Commissione esaminatrice formuli due giudizi divergenti.

Ma l'operato amministrativo è altresì contraddittorio dal momento che nel nuovo bando afferente il *Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi duemiladuecentonovantatre' posti di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza*

del Consiglio dei ministri, del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'interno, del Ministero della cultura e dell'Avvocatura dello Stato. (GU n.104 del 31-12-2021) indetto dalla stessa Pa resistente (Commissione RIPAM), all'art. 7, co. 3 (cfr. doc. all.), non facendo alcuna differenza tra i due titoli, si dispone *sic et simpliciter* che “Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

- 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale”. In questo come in tanti altri concorsi RIPAM non è stata operata - giustamente - alcuna diversificazione tra la laurea magistrale a ciclo unico e la laurea magistrale conseguito a seguito di percorso triennale benché il bando provenga dalla Commissione RIPAM così come nel caso di specie.

La giurisprudenza amministrativa è consolidata nell'affermare che sussiste il vizio di contraddittorietà dell'azione amministrativa, quale figura sintomatica dell'eccesso di potere suscettibile di inficiare un determinato provvedimento, ove tale provvedimento si allontani immotivatamente da un **altro atto emesso dalla medesima potestà** (cfr. ex multis T.A.R.Latina, sez. I, 16/09/2015, n. 616).

In altre parole, il bando è illegittimo per quanto attiene tale clausola che dunque deve essere disapplicata e/o annullata.

➤ **Illegittimità derivata.**

E' lapalissiano considerare come le Graduatorie finalisiano illegittime unitamente a tutti gli altri atti connessi e conseguenti (scelta sedi – calendari – convocazioni – stipule contrattuali – immissioni in servizio), in quanto subiscono in via derivata le conseguenze dell'invalidità/illegittimità degli Esiti della prova scritta, poiché ad essi strettamente collegati. Trattasi invero di un collegamento così stretto nel contenuto e negli effetti da far ritenere che l'atto successivo (la graduatoria) sia emanazione diretta e necessaria di quello precedente, così che il primo è in concreto tanto condizionato dal secondo nella statuizione e nelle conseguenze da non potersene discostare (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 10 novembre 2020 n. 6922).

Sull'istanza cautelare collegiale

Per il *fumus* valga quanto sinora esposto.

Quanto al *periculum*, assolutamente grave ed irreparabile risulta essere il pregiudizio che la ricorrente subirebbe qualora Codesto Giudice non sospendesse gli effetti degli atti impugnati e non disponesse altra idonea misura cautelare

(inclusione con riserva nella graduatoria dei vincitori, rettifica punteggio etc.), considerato che come dichiarato da Formez PA con l'avviso pubblicato il 14.01.2022 sul sito di Formez PA (allegato in atti): sono state definitivamente approvate le graduatorie di merito e dei vincitori, per ciascun Distretto di Corte di Appello e per la Corte di Cassazione, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del bando di concorso; per i 200 vincitori per il codice CASS - Corte di Cassazione, l'immissione in possesso è fissata sin d'ora a partire dal 14 febbraio 2022, secondo il calendario che sarà pubblicato sul sito e comunicato agli interessati; il 28 gennaio è terminata la fase di scelta delle sedi del distretto secondo l'ordine di preferenza; **l'immissione in possesso dei vincitori negli Uffici di merito avverrà a partire dal 21 febbraio 2022 secondo il calendario che verrà comunicato agli interessati**; in altre parole, seguiranno a brevissimo le assunzioni previa stipula dei contratti trattandosi di concorso cd. fast track.

Una misura cautelare, dunque, apparirebbe necessaria e congrua in considerazione dell'evidente pregiudizio subito dalla ricorrente a causa di un quesito palesemente errato: la sospensione della procedura nell'attesa del merito, l'ammissione con riserva tra i vincitori e/o la rettifica, anche con riserva, del punteggio salvaguarderebbe gli interessi della ricorrente consentendogli di "scalare" la graduatoria e di riflesso aumentare le possibilità di stipula del contratto anche presso la sede di preferenza.

Una scelta di segno opposto, invero, potrebbe vanificare l'*utilitas* conseguibile nelle more dell'attesa della definizione nel merito del presente giudizio.

In effetti, una volta scelta le sedi e terminate le convocazioni, seguirà inevitabilmente la stipula dei contratti di lavoro, rendendo quindi ancor più gravoso garantire l'effettività della tutela dei diritti della ricorrente, anche nel caso di vittoria del presente giudizio. Ed invero, se la sentenza emessa all'esito del giudizio di merito fosse positiva, al ricorrente toccherebbe intraprendere una serie di azioni legali volte a privare di efficacia i contratti di lavoro stipulati con aggravio di tempi e ulteriori costi a suo carico.

Sulla istanza cautelare monocratica ex art. 56 cpa

Le richieste cautelari del precedente punto si intendono Qui richiamate.

Al riguardo, si osservi che le pretese cautelari dei ricorrenti risultano talmente gravi ed urgenti da giustificare il rilascio di un provvedimento monocratico da parte di Codesto Giudice ai sensi e per gli effetti dell'art. 56 cpa, atteso che, come

indicato con l'avviso pubblicato sul sito di formez pa, le graduatoria son state pubblicate, stanno per terminare le scelte delle sedi concorsuali secondo i rispettivi ordini di preferenza e in ogni caso il 21 febbraio si avrà l'immissione in servizio, e quindi a breve verranno sottoscritti i contratti di lavoro. Simili circostanze pertanto non consentono neanche di attendere la discussione collegiale in camera di consiglio e tanto al fine di evitare qualsivoglia nocumento agli interessi di parte ricorrente, già compromessi per via del *modus operandi* della P.a. resistente. Pertanto, appare opportuno sospendere la procedura già in via monocratica e in ogni caso adottare altra misura cautelare idonea a tutelare la posizione giuridica della ricorrente.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Qualora, Codesto Organo giudicante non ritenga sufficienti le notifiche già eseguite si chiede di poter provvedere alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online in ogni caso nei siti istituzionali delle Pa resistenti, ex art. 41 c.p.a., in ragione della difficile individuazione di tutti ipotenziali controinteressati.

ISTANZA EX ART. 53 CPA

Nella malaugurata ipotesi di mancato accoglimento dell'istanza cautelare monocratica, sussistendo i presupposti d'urgenza di cui all'art. 53 cpa per quanto già esplicitato in merito agli imminenti step procedurali (scelta sedi – convocazione – stipula dei contratti – immissione in servizio), *si chiede* che vengano abbreviati i termini relativi alla fissazione della camera di consiglio.

Conclusioni

Alla luce di quanto testé esposto, si chiede l'accoglimento del ricorso, ivi comprese tutte le richieste e istanze cautelari in esso contenute.

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice di : a) se opportuno e necessario, disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute più adeguate; b) ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio i verbali e/o gli atti e ogni altro documento istruttorio relativi alla ricorrenza della prova scritta digitale della ricorrente, con particolare riferimento al Quesito sopra citato; c) disporre una consulenza tecnica per constatare l'erroneità del detto Quesito.

In via cautelare: e già in senso monocratico, sospendere gli atti gravati e/o ammettere con riserva tra i vincitori la ricorrente e/o rettificare anche con riserva il punteggio della ricorrente;

Nel merito: accogliere il presente ricorso e per l'effetto:

annullare gli atti gravati nelle parti di interesse; ordinare l'assegnazione di + 1,125 (0,75+ 0,375) punti sulla prova scritta in ragione del quesito errato, nonché ordinare l'assegnazione di un maggior punteggio sui titoli; in ogni caso, disporre ogni provvedimento consequenziale inerente il collocamento utile nella graduatoria definitiva.

Con vittoria di spese e competenze difensive in distrazione del sottoscritto difensore.

Ai fini fiscali si dichiara che il ricorso riguarda i concorsi pubblici/pubblico impiego e pertanto è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 325,00.

Produzione giusta indice.

Cosenza (Cs), 28.01.2022

Avv. Danilo GRANATA